

Disposizioni generali regolanti l'affiliazione (DGA)

Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

I. Basi

Sotto il nome *Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici* (denominata qui di seguito UdS o associazione) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Nottwil. (Art. 1 degli statuti).

Scopo dell'associazione è promuovere le attività e finalità della Fondazione svizzera per paraplegici (denominata qui di seguito FSP) a favore delle persone mielose, in particolare sostenendo finanziariamente i soci colpiti da una para/tetraplegia conseguente ad infortunio. (Art. 2 degli statuti).

Le presenti Disposizioni regolanti l'affiliazione sono state emanate dal Comitato direttivo in base all'art. 20 cpv. 2 degli Statuti dell'associazione nella versione del 20 aprile 2011.

II. Affiliazione

Art. 1. Tipi e categorie d'affiliazione

1.1 Affiliazioni attive:

Le affiliazioni attive possono essere sottoscritte solo da persone fisiche e sono comprensive di tutti i rispettivi diritti e doveri. Esistono le seguenti categorie di affiliazioni attive:

Persona singola: affiliazione annuale per persone non sposate o che non vivono in un'unione domestica registrata, senza figli propri o adottivi.

Coniugi: affiliazione annuale per coppie sposate o in unione domestica registrata conviventi nello stesso nucleo domestico, senza figli propri o adottivi.

Nucleo monoparentale (affiliazione di famiglie ristrette): affiliazione annuale per genitore con figli propri o adottivi conviventi nello stesso nucleo domestico (figli fino al 31.12. dell'anno in cui compiono il loro 18° anno d'età*)

Famiglia: affiliazione annuale per coppie sposate o in unione domestica registrata con figli propri o adottivi conviventi nello stesso nucleo domestico (figli fino al 31.12. dell'anno in cui compiono il loro 18° anno d'età*)

Membro permanente: affiliazione a vita per persone singole

Tutte le affiliazioni ivi citate possono essere effettuate come affiliazioni regalo, dove un terzo risulta come colui che paga la quota.

* I figli propri o adottivi che a causa di un handicap sono bisognosi di cure, possono rimanere nell'ambito dell'affiliazione Famiglia o Nucleo monoparentale (famiglia ristretta) anche oltre il compimento del 18° anno d'età.

1.2 Affiliazioni passive

Le affiliazioni passive possono essere sottoscritte da persone giuridiche o da società di persone che desiderano mediante dei contributi regolari sostenere gli interessi delle persone para e tetraplegiche. Le affiliazioni passive sono quindi comprensive di tutti i rispettivi doveri, godono tuttavia solo di diritti limitati.

Art. 2. Quota d'adesione

In virtù della delibera dell'Assemblea dei soci, valgono le seguenti quote d'adesione (o quote associative):

2.1 Affiliazioni attive:

Persona singola	CHF 45.-/anno
Nucleo monoparentale (famiglia ristretta)	CHF 45.-/anno
Coniugi	CHF 90.-/anno
Famiglia	CHF 90.-/anno
Membro permanente	CHF 1000.- quota unica

2.2 Affiliazioni passive

Persone giuridiche e società di persone CHF 450.-/anno

Art. 3. Adesione come membro

L'adesione all'associazione avviene tramite sottoscrizione o pagamento della quota d'adesione e acquisita validità giuridica al momento del versamento della quota d'adesione sul conto dell'UdS. L'ammissione quale membro dell'associazione può essere respinta dal Comitato direttivo, anche senza addurre i motivi di rifiuto.

Art. 4. Inizio e durata dell'affiliazione

L'affiliazione inizia al momento del versamento della quota d'adesione sul conto dell'UdS. I pagamenti di quote associative effettuati dal 1° gennaio al 31 agosto sono validi per l'anno civile in corso. I pagamenti di quote associative effettuati dal 1° settembre al 31 dicembre sono validi a partire dalla data di pagamento fino al 31 dicembre dell'anno civile successivo. L'anno associativo corrisponde all'anno civile, la cui durata va dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

Art. 5. Cessazione dell'affiliazione

L'affiliazione cessa con l'uscita, il decesso o l'esclusione. L'uscita dall'associazione può avvenire tramite comunicazione scritta per la fine di un anno civile. Un'esclusione dall'associazione può avvenire pure per la fine di un anno civile a causa del mancato ver-

samento della quota d'adesione o per altri motivi importanti, in particolare in caso di violazione degli interessi dell'associazione o della FSP. Tale decisione incombe definitivamente al Comitato direttivo, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione. La quota d'adesione per l'anno civile in corso è in ogni caso dovuta, sia in caso di uscita che in caso di esclusione. Alla cessazione dell'affiliazione con decorrenza dal 31.12. dell'anno civile, la quota d'adesione non viene rimborsata, neppure in misura proporzionale.

Art. 6. Validità dell'affiliazione

L'affiliazione ha validità nel mondo intero. Tutti i diritti relativi all'affiliazione possono essere fatti valere in tutto il mondo. Il sussidio sostenitori verrà versato nel caso di una para/tetraplegia conseguente a infortunio indipendentemente dal paese di residenza e a prescindere da eventuali prestazioni assicurative o dalla situazione finanziaria.

III. Diritti e doveri

Art. 7. Diritto di voto dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Hanno diritto di voto tutte le persone fisiche che dispongono di un'affiliazione attiva che siano capaci d'agire (vale a dire maggiorenni e capaci di intendere e volere), i cui diritti associativi non siano stati revocati. I membri passivi non hanno diritto di voto. Le persone che hanno sottoscritto più di un tipo di affiliazione, godono di un solo voto. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente e non può essere delegato.

Art. 8. Partecipazione all'Assemblea dei soci

Godono del diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci tutti i membri attivi e passivi per i quali è stata versata la quota d'adesione per il rispettivo anno civile. Le persone giuridiche o le società di persone (affiliazione passiva) possono delegare un rappresentante. L'iscrizione di partecipazione all'Assemblea dei soci, che permette di verificare la qualità di membro, è necessaria per motivi organizzativi al più tardi entro il giorno previsto per l'Assemblea.

Art. 9. Il sussidio sostenitori

9.1 Condizione per il sussidio sostenitori

L'UdS è un'associazione di sostegno a favore della FSP. Nel caso di una para/tetraplegia conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, l'UdS eroga ai suoi membri un sussidio sostenitori una tantum di 250 000 franchi (cfr. cifra 9.3 ultimo paragrafo: regolamentazione differenziata inerente alle affiliazioni permanenti). La richiesta di erogazione del sussidio sostenitori deve essere inoltrata per iscritto all'UdS.

9.2 Beneficiari

Il sussidio sostenitori viene erogato a tutti i membri che rientrano nella cerchia di un'affiliazione attiva (persona singola, coniugi, nucleo monoparentale, famiglia, membro permanente) e il cui pagamento della quota d'adesione è debitamente comprovato al momento dell'infortunio. Alle persone che hanno aderito a più di una categoria di affiliazione verrà versato, in caso di una para/tetraplegia conseguente a infortunio, una sola volta il sussidio sostenitori.

Il sussidio sostenitori viene versato esclusivamente al rispettivo membro. In caso di decesso di un membro sostenitore infortunato prima della presa di decisione in merito all'erogazione del sussidio sostenitori, nessun versamento sarà effettuato ai parenti del defunto, anche se uno o più pagamenti parziali fossero già avvenuti, quando il sostenitore infortunato era ancora in vita.

Il sussidio sostenitori viene erogato una sola volta pro capite. Questo vale in particolare per i casi di persone colpite da una paraplegia conseguente a infortunio che a causa di un ulteriore infortunio subiscono una tetraplegia.

In quei casi, dove una persona per cause d'infortunio diventa da paraplegica a tetraplegica e non ha mai ricevuto alcun sussidio sostenitori, il Comitato direttivo decide l'ammontare del sussidio sostenitori in base all'aumento del grado delle limitazioni funzionali dovuto alla tetraplegia subentrata successivamente.

9.3 Ammontare del sussidio sostenitori

Ai sensi della cifra 9.1 per il caso di dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il sussidio sostenitori ammonta a 250 000 franchi (cfr. cifra 9.3 ultimo paragrafo: regolamentazione differenziata inerente alle affiliazioni permanenti). In casi eccezionali, nel caso di una para/tetraplegia che non implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il Comitato direttivo decide su raccomandazione del medico di fiducia della UdS e in base agli attestati medici. L'ammontare del sussidio sostenitori dipende dal grado delle limitazioni funzionali. Tale decisione non è impugnabile.

L'ammontare del sussidio sostenitori per le persone colpite da para o tetraplegia che dispongono di un'affiliazione permanente dipende dalle disposizioni valide alla data di adesione. Nella fattispecie, il sussidio sostenitori ammonta in caso di para/tetraplegia conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle:

• Quota associativa versata CHF 500.-	CHF 100 000.-
• Quota associativa versata CHF 750.-	CHF 150 000.-
• Quota associativa versata CHF 1000.-	CHF 250 000.-

Nel caso di membri permanenti (a vita) che subiscono una para/tetraplegia che non implica una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il Comitato direttivo decide su raccomandazione del medico di fiducia della UdS e in base agli attestati medici. L'ammontare del sussidio sostenitori dipende dal grado delle limitazioni funzionali. Tale decisione non è impugnabile.

9.4 Versamento del sussidio sostenitori

Il sussidio sostenitori viene di norma versato alla persona in questione dopo presentazione degli attestati medici definitivi, ossia circa sei mesi dopo l'evento infortunistico. In singoli casi e su richiesta scritta da parte della persona in questione può essere effettuato un versamento anticipato di al massimo 100 000 franchi, a condizione che, anche in tal caso, venga presentato un attestato medico che documenti o accerti la para o tetraplegia.

9.5 Eccezioni

Nessun sussidio sostenitori sarà erogato in caso di infortuni • che si verificano dopo il 31.12. dell'anno in cui è stata dichiarata l'uscita volontaria da parte del membro o l'esclusione del membro da parte del Comitato direttivo. • conseguenti a terremoti o catastrofi naturali, • conseguenti ad eventi bellici, • a meno che la persona in questione possa provare di non essere stata parte attiva o istigatrice dei disordini.

9.6 Nessun diritto legale

L'UdS è un'associazione di sostegno a favore della FSP. Il sussidio sostenitori costituisce un sostegno ai membri e non è una prestazione assicurativa. Di conseguenza, non esiste un diritto legale al versamento del sussidio sostenitori.

Art. 10. Organo associativo

La rivista trimestrale «Paraplegia» funge da organo associativo. L'abbonamento a tale rivista è compreso nella quota d'adesione.

Art. 11. Versamento della quota d'adesione

Per raggiungere lo scopo, che è quello di sostenere le persone para/tetraplegiche, è indispensabile per l'associazione che le quote d'adesione vengano pagate. I membri s'impegnano quindi a versare le quote d'adesione entro i termini previsti. La quota d'adesione per il rinnovo dell'affiliazione per l'anno successivo viene fatturata nel corso dell'ultimo trimestre, il cui pagamento scade il 31.12. Se la quota d'adesione non viene pagata nei termini previsti, tutte le persone a cui si estende l'affiliazione perdono tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro al più tardi a decorrere dal 31 marzo dell'anno civile.

Art. 12. Obbligo di notificazione dei dati personali

Per un disbrigo corretto degli affari associativi, per un'identificazione inequivocabile dei membri e per stabilire i diritti relativi alla qualità di membro sono necessari i dati completi di tutte le persone a cui si estende l'affiliazione. Questi dati si riferiscono soprattutto a nome, cognome, indirizzo, domicilio, numero d'avviamento postale, data di nascita, numero di telefono ed eventuali altri dati indicativi relativi a tutte le persone a cui si estende l'affiliazione. I membri s'impegnano quindi a mettere a disposizione i dati richiesti e a comunicarne qualsiasi mutazione.

Art. 13. Protezione dei dati e della persona

I membri autorizzano l'UdS all'acquisizione e al trattamento dei dati necessari per l'affiliazione (cfr. art. 12 CGA). I dati relativi all'affiliazione e di tutte le persone ivi incluse vengono archiviati dall'UdS e possono essere utilizzati sia dalla UdS che dalla FSP a proprio scopo di marketing (marketing rivolto ai membri, marketing donazioni). I membri dell'UdS autorizzano a questo scopo l'associazione a mettere a disposizione della FSP i dati in questione.

I membri dell'associazione autorizzano inoltre l'UdS a rendere disponibili i dati relativi ai membri che hanno subito una para/tetraplegia conseguente a infortunio alle organizzazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fatti relativi all'erogazione di un sussidio sostenitori, per scopi statistici nonché per la prestazione di ulteriori servizi a favore di persone para/tetraplegiche.

L'associazione dal canto suo s'impegna ad utilizzare i dati relativi ai membri unicamente per scopi propri o per scopi delle organizzazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici e a non rendere accessibili, né tramite vendita né tramite scambio, tali dati a terzi per fini promozionali.

Art. 14. Diritto applicabile e foro competente

Le DGA sono soggette alla legge svizzera.

Foro competente è la sede dell'UdS (a Nottwil, Svizzera).

Nottwil, 1° settembre 2017